

MANUALE dei **SERVIZI** di **CANCELLERIA**

- Uffici giudiziari e personale amministrativo
- I servizi amministrativi
- I servizi penali
- Gli affari civili

NLD
CONCORSI

Capitolo 7

Recupero delle spese di giustizia

SOMMARIO

1. Inquadramento generale; 2. Il recupero delle spese in materia penale; 2.1. Spese processuali ripetibili e non ripetibili in materia penale; 2.2. Le spese recuperabili per intero e in misura fissa. Il recupero in solido e pro quota; 2.3. Recupero delle spese di mantenimento in carcere; 2.4. Recupero delle spese processuali; 2.5. Ipotesi particolari di recupero delle spese in materia penale; 2.5.1. Giudizio di impugnazione; 2.5.2. Processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza; 2.5.3. Sentenza di patteggiamento e decreto penale di condanna; 2.5.4. Condono; 2.5.5. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari; 2.5.6. Amnistia; 2.5.7. Giudizio di revisione; 2.5.8. Giudizio di legittimità costituzionale; 2.5.9. Affidamento in prova al servizio sociale; 2.6. Le spese da recuperare in caso di condanna dell'imputato; 2.6.1. Imputato condannato solo per alcuni reati e prosciolto per altri; 2.6.2. Revoca del provvedimento di condanna; 2.6.3. Procedimenti con diversi imputati, alcuni dei quali hanno definito la propria posizione con patteggiamento a pena inferiore a due anni; 2.6.4. Sentenza di condanna appellata solo da alcuni imputati; 2.6.5. Unificazione delle pene concorrenti; 2.7. Le spese da recuperare fuori dai casi di condanna dell'imputato; 2.8. Il recupero delle pene pecuniarie; 2.9. Le spese da recuperare in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato; 3. Il recupero spese in materia civile; 3.1. Il principio dell'onere delle spese; 3.2. Deroche al principio dell'onere delle spese: il patrocinio a spese dello stato; 3.3. Le più importanti fattispecie di recupero in materia civile; 3.3.1. Patrocinio a spese dello Stato (artt. 134, 135 T.U.); 3.3.2. Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 136 T.U.); 3.3.3. Processi di interdizione o inabilitazione ad istanza del pubblico ministero (art. 145 T.U.); 3.3.4. Revoca della dichiarazione di fallimento (art. 147 T.U.); 3.3.5. Eredità giacente attivata d'ufficio (art. 148 T.U.); 4. Ufficio recupero crediti; 5. Registro dei crediti; 6. La quantificazione del credito; 7. La procedura di recupero; 8. Liquidazione e recupero delle spese; 9. Criticità nell'azione di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito nei procedimenti speciali sommari (decreti ingiuntivi); 10. Soluzioni operative; 11. Sospensione amministrativa della riscossione; 12. La sospensione prevista dalla legge 228/2012; 13. Il discarico automatico dal ruolo; 13.1. Disciplina della comunicazione di inesigibilità (art. 19 D.Lgs. 112/99); 13.2. Comunicazione di inesigibilità: effetti sull'estinzione delle pene pecuniarie e sul procedimento di conversione delle stesse; 14. La re-iscrizione a ruolo dei crediti discaricati; 15. Pagamenti indebiti; 16. Dilazione o rateizzazione del credito (art. 218 dpr 115/2002); 17. Remissione del debito (art. 6 dpr 115/2002); 18. Conversione della pena pecuniaria; 19. Annullamento del credito; 20. Riscossione del contributo unificato

1. Inquadramento generale

La riscossione dei crediti generati dall'attività giudiziaria è un servizio su cui, da tempo, si sono focalizzati l'attenzione e l'impegno del Ministero della Giustizia. Ciò, principalmente, alla luce di due ordini di motivi:

- la necessità di conferire maggiore celerità ed efficienza alle procedure di recupero delle spese sostenute dallo Stato per la gestione del sistema giustizia;
- l'effettiva esecuzione delle condanne a pena pecuniaria, a garanzia del principio costituzionale della **certezza della pena** e dell'**effettività dell'ordinamento giuridico**.

In via preliminare è necessario procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo che disciplina la **riscossione dei crediti di giustizia**.

Tre i principali testi normativi di riferimento:

- **D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113** concernente le **disposizioni legislative** in materia di spese di giustizia;
- **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114**, contenente le **disposizioni regolamentari** in materia di spese di giustizia;
- **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**, concernente il **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia**.

La normativa in esame prevede che la riscossione dei crediti di giustizia originati dal processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario avvenga mediante **iscrizione a ruolo**.

I testi legislativi fondamentali che disciplinano la **riscossione a mezzo ruolo** sono:

● **D.P.R. n. 602 del 1973**: concernente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni. Esso detta le norme relative:

- alle modalità e alle forme dell'iscrizione a ruolo;
- al contenuto del ruolo;
- alle procedure esecutive per la riscossione dei crediti iscritti.

● **D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112**: concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, che disciplina:

- le modalità di affidamento del servizio di riscossione;
- la vigilanza sui concessionari;
- i diritti e gli obblighi del concessionario.

Il sistema della riscossione mediante affidamento ai concessionari era stato delegato dallo Stato a circa 40 aziende di proprietà di istituti bancari e soggetti privati che agivano ciascuno nella propria area geografica di competenza. Tale sistema aveva evidenziato il difetto della disomogeneità dell'attività di riscossione che aveva prodotto risultati negativi in termini di efficienza.

Per tale ragione il legislatore ha proceduto, con il d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a dare avvio ad un processo di ristrutturazione del settore che ha condotto al superamento di tale sistema, facendo confluire, attraverso successive tappe, tutte le società concessionarie in precedenza esistenti in tre sole società che agivano quali agenti della riscossione, **Equitalia Nord S.p.A.**, **Equitalia Centro S.p.A.**, **Equitalia Sud S.p.A.**, interamente possedute dalla holding **Equitalia S.p.A.** (a propria volta, di proprietà per il 51% dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% dell'Inps).

Da ultimo, nel 2016, le predette tre società sono state fuse per incorporazione nella società **Equitalia Servizi S.p.A.** (interamente partecipata dalla holding) che, quindi, costituiva l'Agente unico della riscossione a livello nazionale fino alla data del 1° luglio 2017.

Nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, per quanto di specifico interesse del recupero dei crediti di giustizia, con l'emanazione dell'articolo 1, commi da 367 a 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il legislatore ha previsto che il Ministero della Giustizia stipuli una convenzione con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. per la **gestione dei crediti** relativi a spese e pene pecuniarie di cui al testo unico.

La gestione dei crediti, da parte della predetta società, ha ad oggetto le seguenti attività:

- acquisizione dei dati anagrafici del debitore;
- quantificazione del credito;
- iscrizione a ruolo del credito.

La società che ha assunto la funzione di gestore dei crediti di giustizia è **Equitalia Giustizia S.p.A.**, costituita nell'anno 2008, con cui il Ministero della Giustizia ha stipulato, in data 23 settembre 2010, la **convenzione per lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 244 del 2007**.

Con la predetta convenzione è stata attuata l'esternalizzazione di parte delle attività in precedenza svolte dagli uffici recupero crediti degli uffici giudiziari, mentre l'attività di riscossione ha continuato ad essere effettuata dall'Agente della riscossione.

Da ultimo, con il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è stato disposto lo scioglimento, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, con la sola esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A. **L'attività di riscossione**, a decorrere da tale ultima data, è **esercitata da un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione"** sottoposto all'indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Per dare attuazione a tale previsione l'Agenzia delle entrate ha acquistato, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A. detenute dall'Inps, mentre le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono state acquisite a titolo gratuito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, dalla data del 1° luglio 2017, la situazione è la seguente:

- **Equitalia Giustizia S.p.A.** prosegue l'attività di **gestione dei crediti** secondo le previsioni della convenzione, seppure sia una società ormai interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- L'attività di **riscossione**, in precedenza effettuata dall'Agente unico Equitalia S.p.A., è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico **Agenzia entrate - riscossione** che, dalla data predetta, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Le spese da recuperare sono quelle anticipate dall'Erario e quelle prenotate a debito.

Il DPR 115/2002 detta in materia di recupero sia **una disciplina generale**, avente ad oggetto crediti di qualsiasi natura e provenienza, sia discipline speciali con riferimento a taluni specifici ambiti.

In ambito penale, in particolare, la disciplina del recupero ha ad oggetto:

- Le spese di mantenimento in carcere dei detenuti;
- Le spese processuali in caso di condanna;
- Le pene pecuniarie;
- Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate agli enti ex D.Lgs. 221/01;
- Spese processuali in caso di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Nel settore civile viene invece disciplinato il recupero:

- Delle spese processuali nelle procedure di eredità giacente attivate d'ufficio;
- Delle spese processuali in caso di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- Del contributo unificato omesso o parzialmente non corrisposto.